

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 20 gennaio 2003

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese  
Registrazione: Tribunale di Roma n. 569/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

## Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

## SOMMARIO

### PARTE I

#### ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2002, n. 572.

Legge n. 457/78, legge n. 179/92. Integrazione di finanziamenti con utilizzo economie a favore dell'I.A.C.P. della provincia di Viterbo, per il completamento di un programma di intervento di edilizia residenziale pubblica nei Comuni di Proceno, Viterbo via Mattentini e S. Barbara, Capranica, Graffignano ..... Pag. 6

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2002, n. 1365.

Comune di Roma. Variante alle N.T.A. del P.R.G. per la modifica dell'art. 10, par. 4. Deliberazione consiglio comunale n. 191 del 16 novembre 2000 ..... Pag. 10

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 novembre 2002, n. 1450.

Destinazione dei fondi accantonati con deliberazione del Consiglio regionale 20 febbraio 2000, n. 600 concernente «programmazione di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata triennio 1996/1998 per importo di L. 121.040.153.268», a favore dell'I.A.C.P. di Viterbo per gli interventi di consolidamento statico di edifici ERP siti nei

Comuni di Ronciglione, via Aldo Moro nn. 1, 3, 5, 7, 9, 11 e di Viterbo, via Cacciabella nn. 4, 6, 8, 10, 12, 14. Finanziamento complessivo di Euro 1.229.507,25 (L. 2.380.658.000) ..... Pag. 15

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 novembre 2002, n. 1454.

Procedure e modalità per l'erogazione di contributi alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso e mercati agro-alimentari di interesse nazionale, regionale e provinciale (legge n. 41/86) ..... Pag. 16

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2002, n. 1534.

Approvazione del programma di interventi iniziale, relativo alla Misura 1.1 «valorizzazione del patrimonio ambientale regionale», Sottomisura 1.1.2 «tutela e gestione degli ecosistemi naturali» prevista nel Docup Obiettivo 2 Lazio 2000-2006; Programma «regolamenti e piani di gestione» per Siti di importanza comunitaria (Sic) e Zone di protezione speciale (Zps); programma «Rete ecologica» ..... Pag. 23

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2002, n. 1545.

Piano annuale degli interventi per il diritto allo studio e per l'educazione permanente, anno scolastico 2002/2003, spesa buro 17.245.012,31, capitoli F11501 e F11502, esercizio 2002. Deroga ai sensi della legge regionale n. 8/2002, art. 4, comma 3, per consentire l'impegno del 100% annuo.

Pag. 35





**OGGETTO:** Procedure e modalità per l'erogazione di contributi alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso e mercati Agro - Alimentari di interesse nazionale, regionale e provinciale. (L. 41/86)

**LA GIUNTA REGIONALE**

- VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112 e successive modificazioni, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo 1° della legge 15 marzo 1997, n°59;
- VISTA** la legge regionale 6 agosto 1999, n°14 che disciplina l'organizzazione a livello regionale delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti e delegati dallo Stato a norma degli artt. 117 e 118 della Costituzione;
- VISTO** in particolare l'art.86 della legge sopracitata con il quale è stato istituito il "Fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive", nel quale confluiscono le risorse statali di cui all'art. 19, comma 5 del Decreto Legislativo 112/98 e tutte le ulteriori risorse comunque destinate ad interventi di sostegno di qualunque genere per l'industria e l'artigianato, le cui risorse finanziarie ammontanti complessivamente a €.29.831.561,71 (L. 57.761.958.000) risultano interamente accreditate al competente capitolo delle entrate ed acquisite dalla regione;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n° 2439 del 05/12/2000, con la quale si è proceduto ad una prima ripartizione del Fondo unico onde poter consentire l'attivazione dei procedimenti di concessione ed erogazione;
- VISTA** la deliberazione 2441 del 05/12/2000, con la quale è stato ritenuto necessario, in funzione delle esigenze specifiche del territorio, estendere le previsioni di utilizzo del fondo anche agli interventi connessi all'attuazione della legge 28/02/1986, n° 41, art.11, comma 16, che prevede contributi per le società promotrici di centri commerciali all'ingrosso e mercati agro - alimentari di interesse nazionale, regionale e provinciale ed è stata destinata a tale tipologia di intervento, una somma pari a €. 3.098.741,39 (L. 5.999.999.991);
- SENTITE** le Società beneficiarie dei contributi e valutate congiuntamente le esigenze di finanziamento di ciascuna, correlativamente alle opere già eseguite ed a quelle di futura esecuzione, nel corso di incontri appositamente tenuti presso la sede regionale competente;
- CONVENUTO** di finanziare, in rapporto agli interventi succitati, le Società destinatarie dei contributi, secondo i seguenti criteri di ripartizione percentuale del fondo stanziato con legge Finanziaria n°8/02:
- Per quanto attiene le Società C.A.R. S.c.p.A. e CARGEST S.r.l. - 1/3 del fondo;
  - Per quanto attiene la Società MOF S.p.a. - 2/3 del fondo;
- VISTO** l'art. 77 della legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002, n° 8 del 16/04/2002, pubblicata sul supplemento ordinario n° 8 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n° 11 del 20/04/2002;
- RITENUTO** di approvare con la presente deliberazione, il regolamento da emanarsi come prescrive la su citata Legge Finanziaria, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della medesima, previo parere della commissione consiliare permanente, con il quale definire i tempi, le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi ai centri agro alimentari all'ingrosso a rilevanza nazionale CAR e MOF, individuati al comma 1 dell'art.77 della stessa Legge finanziaria, nonché per la verifica della realizzazione degli interventi cui i contributi stessi sono destinati;



6

**VISTO** il regolamento allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante ed essenziale, recante procedure e modalità per l'erogazione di contributi in favore delle società promotrici di mercati Agro - Alimentari all'ingrosso di rilevanza nazionale, regionale e provinciale (CAR e MOF) ai sensi di quanto previsto dalla legge 41/86 e dalla legge regionale 8/2002, art.77;

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE  
 PRODUTTIVE;  
 ALL'UNANIMITA'

ALLE ATTIVITA'



**DELIBERA**

- di approvare il regolamento da emanarsi come prescrive la su citata Legge Finanziaria, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della medesima, previo parere della commissione consiliare permanente, con il quale sono definiti i tempi, le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi ai centri agro - alimentari all'ingrosso a rilevanza nazionale CAR e MOF, individuati al comma 1 dell'art.77 della Legge finanziaria regionale n°8/02, nonché per la verifica della realizzazione degli interventi cui i contributi stessi sono destinati;
- di finanziare, in rapporto agli interventi succitati, le Società destinatarie dei contributi, secondo i seguenti criteri di ripartizione percentuale del fondo stanziato con legge Finanziaria n°8/02:
  - 1) Per quanto attiene le Società C.A.R. S.c.p.A. e CARGEST S.r.l. - 1/3 del fondo;
  - 2) Per quanto attiene la Società MOF S.p.a. - 2/3 del fondo;
- di provvedere con successivo apposito atto, ai relativi impegni e alla liquidazione dei contributi concedibili.

9

II. PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
 IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

13 NOV. 2002

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner.



1454  
DEL - 8 NOV. 2002

**PROCEDURE E MODALITA' PER L' EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLA D.G.R. n° 2441 DI INTEGRAZIONE DELLA D.G.R. n° 2439 DI ESTENSIONE DELLE PREVISIONI DI UTILIZZO DEL FONDO PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE (D.P.C.M. 26/05/2000) AGLI INTERVENTI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1986 n° 41, ART.11, COMMA 16, CHE PREVEDE CONTRIBUTI PER LE SOCIETA' PROMOTRICI DI CENTRI COMMERCIALI ALL'INGROSSO E MERCATI AGRO - ALIMENTARI DI INTERESSE NAZIONALE, REGIONALE E PROVINCIALE.**

### **Sommario**

Art. 1	<i>Oggetto dei finanziamenti</i>
Art. 2	<i>Soggetti beneficiari</i>
Art. 3	<i>Presentazione dei progetti: termini e modalità</i>
Art. 4	<i>Contenuto della domanda e relativa documentazione</i>
Art. 5	<i>Spese ammissibili</i>
Art. 6	<i>Istruttoria delle domande</i>
Art. 7	<i>Entità dei finanziamenti</i>
Art. 8	<i>Erogazione dei finanziamenti</i>
Art. 9	<i>Controlli</i>
Art. 10	<i>Revoca e decadenza dei finanziamenti</i>



2x



**Art. 1**  
**(Oggetto dei finanziamenti)**

1. I contributi previsti dalla D.G.R. n° 2441 in data 05/12/2000 di integrazione alla D.G.R. n° 2439 in pari data, di estensione delle previsioni di utilizzo del fondo per gli incentivi alle imprese (D.P.C.M. 25/05/2000 art.1, commi 1e2) agli interventi connessi all'attuazione della legge 28 febbraio 1986 n° 41, art.11, comma 16, prevedente incentivi per le società promotrici di centri commerciali all'ingrosso e mercati agro - alimentari di interesse nazionale, regionale e provinciale, sono volti a coprire le spese sostenute e da sostenere dai centri agro - alimentari all'ingrosso a rilevanza nazionale del Lazio (CAR e MOF) per interventi diretti alla riallocazione, all'ammodernamento ed al miglioramento della funzionalità delle strutture e delle infrastrutture commerciali.
2. Ai fini del presente regolamento si intende:
  - a) per C.A.R. S.c.p.A. il centro Agro Alimentare di Roma, costituito ai sensi della Legge 41/86 con atto redatto in data 06 aprile 1990 e CARGEST S.r.l. costituito in data 06 giugno 2002 con atto repertorio n° 41671 a seguito di delibera di Consiglio di Amministrazione del C.A.R. S.c.p.A. del 05 giugno 2002, limitatamente alle opere eseguite dalla data di approvazione della convenzione con la Regione Lazio;
  - b) per M.O.F. la Soc. MOF S.p.a. (Società Consortile per la gestione del Centro Agro - Alimentare all'ingrosso di Fondi), costituita con D.G.R. n°8050 del 27/10/1993, la quale in data 01/06/1995 è subentrata al commissario regionale nella gestione del mercato, disciplinato da apposito regolamento approvato con D.G.R. n° 7464 dell'11/06/1991, modificato con D.G.R. n° 2847 dell'11/04/1995 che estende la sua sfera di applicazione agli operatori esterni al mercato.

**Art. 2**  
**(Soggetti beneficiari)**

1. Possono presentare domanda per ottenere i finanziamenti previsti dalla legge 28 febbraio 1986, n° 41, art.11, comma 16 e stanziati con legge regionale 16 aprile 2002, n°8, art.77, legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002, i centri agro alimentari all'ingrosso a rilevanza nazionale indicati al precedente art.1.

*[Handwritten signature]*

*[Faint official stamp]*

### **Art. 3**

#### ***(Presentazione delle domande: termini e modalità)***

1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sul B.U.R. Lazio, le società indicate all'articolo 1, producono domanda di contributo in conformità agli indirizzi ed alle condizioni di ammissibilità fissati nel presente regolamento.
2. I soggetti di cui all'articolo 1, presentano la domanda alla Regione Lazio - Direzione Regionale allo Sviluppo Economico, Area "A" Territorio, Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00147 ROMA.

### **Art. 4**



#### ***(Contenuto della domanda e relativa documentazione)***

1. La domanda volta ad ottenere i finanziamenti, è corredata dalla seguente documentazione :
  - a) dettagliata relazione del progetto da cui risulti la finalità tecnico-economica dell'intervento con specificazione delle iniziative di cui all'articolo 77, della legge regionale 16 aprile 2002, n° 8 per le quali si intende chiedere il finanziamento, contenente, in particolare, l'elencazione degli investimenti previsti e di quelli già realizzati, con il dettaglio dei relativi costi, le finalità, gli obiettivi ed i tempi di realizzazione delle opere ancora da effettuare;
  - b) copia del progetto esecutivo e del relativo piano finanziario, approvato con delibera di uno degli organi della Società, competente a deliberare;
2. La documentazione deve essere allegata alle domande a pena di esclusione.

### **Art. 5**

#### ***(Spese ammissibili)***

1. Le spese ammissibili sono calcolate al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse, a partire dal 1° gennaio 1999;
2. Sono ammissibili le spese concernenti la realizzazione del progetto e sostenute per:
  - a) consulenze specialistiche e/o analisi di mercato nel limite del 2% del contributo erogato ai sensi del presente regolamento;





- b) progettazione, direzione lavori e collaudo delle opere, nel limite massimo del 10% del contributo erogato ai sensi del presente regolamento;
  - c) lavori attinenti le opere infrastrutturali, strutturali e di ammodernamento di opere pre - esistenti;
  - d) impianti;
  - e) macchinari, attrezzature ed arredi;
  - f) acquisto di software;
3. Le spese di cui alla lettere d) ed e) del comma 2 sono ammissibili se effettuate, oltre che nella forma dell'acquisto diretto, anche nelle forme della locazione finanziaria, purchè i soggetti beneficiari dimostrino di aver provveduto al pagamento del 10% del valore della locazione.
4. Non sono comunque ammissibili le spese concernenti:
- a) l'acquisto di beni immobili diversi da quelli previsti dal progetto, nonchè di autovetture, autoveicoli e motoveicoli di qualsiasi tipo, di telefoni cellulari;
  - b) l'acquisto di beni che sono oggetto dell'attività di vendita dell'impresa;
  - c) gli oneri del personale.
  - d) non sono ammissibili spese per servizi e beni già finanziati con normative comunitarie, nazionali e regionali;

#### Art. 6

#### *(Istruttoria delle domande)*

1. La Regione si avvale dei propri uffici per lo svolgimento dell'attività istruttoria, sulla base di quanto statuito con legge Regionale 16 aprile 2002, n° 8, articoli nn° 77 e 80 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002) pubblicata sul supplemento ordinario n° 8 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n° 11 del 20 aprile 2002.
2. In particolare, gli uffici:
- a) valutano, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per la concessione dei finanziamenti;
  - b) chiedono il rilascio di dichiarazioni, la rettifica di atti erronei, l'integrazione della documentazione se incompleta;
  - c) non oltre 30 giorni dal ricevimento delle domande, comunicano agli interessati l'avvio del procedimento istruttorio e, nel caso di cui alla lettera b), fissano un termine per l'invio di quanto richiesto compreso tra 15 giorni e non oltre 30giorni. La mancata risposta dell'interessato equivale a rinuncia ai finanziamenti;

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

- d) terminata l'istruttoria emettono, nel rispetto dei criteri e delle priorità fissate dal presente regolamento, la Determinazione Dirigenziale di impegno delle somme risultate ammissibili e di erogazione dei contributi in favore dei rispettivi soggetti beneficiari.

#### **Art. 7**

##### ***(Entità dei finanziamenti)***

1. Nella disponibilità finanziaria del fondo unico per le attività produttive, attribuita per gli anni 2000 e 2001 al finanziamento della legge 28 febbraio 1986, n°41, la somma di €. 3.098.741,39 è destinata alla copertura delle spese sostenute e da sostenere dai centri agro - alimentari all'ingrosso a rilevanza nazionale (CAR S.p.a. e CAR GEST e MOF S.p.a.) per interventi diretti alla riallocazione, all'ammodernamento ed al miglioramento della funzionalità delle strutture e delle infrastrutture commerciali.

#### **Art. 8**

##### ***(Erogazione dei finanziamenti)***

1. Il finanziamento in conto capitale è erogato dalla Regione Lazio, Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, in un'unica soluzione, previa presentazione della rendicontazione finale, nel caso di interventi, come da progetto, già realizzati.
2. Nel caso di interventi in fase di esecuzione, il finanziamento sarà erogato per stati di avanzamento, secondo le modalità statuite con leggi regionali 88/80 e 25/95 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 9**

##### ***(Controlli)***

1. La Direzione Regionale allo Sviluppo Economico effettua idonei controlli, volti ad accertare la corretta utilizzazione dei finanziamenti da parte dei Centri beneficiari ed eventualmente, sullo stato di attuazione delle iniziative.



2. La Direzione Regionale allo Sviluppo Economico, designa il collaudatore in corso d'opera per la nomina da parte della stazione appaltante.
3. Per il fine di cui al comma 1, i centri agro -- alimentari all'ingrosso CAR e MOF, si obbligano a mettere a disposizione della Direzione Regionale la documentazione relativa alle spese effettuate ed ai relativi pagamenti per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di concessione.

#### Art. 10

#### *(Revoca e decadenza dei finanziamenti)*

1. Al verificarsi di uno o più dei seguenti casi, è prevista la revoca dei finanziamenti:
  - a) i controlli di cui all'art. 9 abbiano fatto riscontrare la produzione di documenti falsi e/o di dichiarazioni mendaci relative a fatti, stati o qualità dichiarati dai soggetti beneficiari;
  - b) realizzazione di un progetto difforme da quello ammesso a finanziamento.
2. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui al comma 1, il Direttore Regionale allo Sviluppo Economico revoca i finanziamenti, recupera le somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali, applica le sanzioni previste all'art. 9 del Decreto Legislativo 31/03/1998, n° 123 e, ove il fatto costituisca reato, procede alla denuncia nelle apposite sedi giurisdizionali ai sensi della normativa generale e speciale in materia.

Programmi

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*